

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 18 NOVEMBRE 1991

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 47/1

Statuto del Comune di Ono San Pietro (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 10 giugno e 12 agosto 1991 con deliberazioni nn. 15 e 20.
Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 17 settembre 1991 - n. 19686.

STATUTO

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Il comune

1. Il Comune di Ono S. Pietro è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di autonomia finanziaria e di autonomia impositiva nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

7. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Art. 2 - Il territorio - la sede - stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali e confina con i comuni di Capodiponte, Paisco Loven, Cerven, Ceto.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è in Piazzale Donatori di Sangue 1. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma composto dalla scritta «Ono S. Pietro» e da scudo, con quercia e stella, sormontato da torre civica e racchiuso tra rami di ulivo e quercia.

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 3 - Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di immobili ed attrezzature previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Art. 4 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. Tutti i cittadini - sia singoli che associati - hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai docu-

menti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

5. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti.

6. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

7. Apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

8. L'amministrazione è tenuta a fornire alla cittadinanza il massimo delle informazioni inerenti la gestione del Comune, tramite la pubblicazione di un bollettino periodico e utilizzando gli organi d'informazione.

Art. 5 - Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse informa tempestivamente gli interessati, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero sentire lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 6 - Proposte popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria, da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Istanze, proposte e petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, petizioni e proposte sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il «petitum» che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate altrimenti sono irricevibili.

4. Alle istanze, petizioni e proposte, esaminate e decise, viene data risposta scritta agli interessati con lettera a firma del Sindaco o suo delegato.

5. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed in Consiglio Comunale.

6. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 8 - Referendum

1. È previsto il referendum consultivo, su temi di interesse locale, su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta del 20% dei cittadini elettori residenti nel comune.

2. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 30 giorni.

4. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

5. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

6. Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

7. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 9 - Tutela dei diritti del cittadino

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure informali di composizione bonaria delle controversie.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 10 - Organi del comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. È capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

Art. 11 - Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La surrogazione si effettua quando, per qualsiasi motivo, un consigliere decada dalla carica.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali comunque non oltre la proclamazione dei nuovi eletti, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla riunione del Consiglio neo eletto.

3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Ha funzione di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Scioglimento del consiglio

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 14 - Rimozione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano im-

putati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 15 - Diritti e poteri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nella forma richiesta, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede 1/5 dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. I cittadini possono chiedere di prendere la parola nelle sedute del Consiglio Comunale; la richiesta va approvata dalla maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

Art. 16 - Competenze del consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi di settore, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere su dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni fra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme che regolano la partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) la contrazione dei mutui;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni immobiliari ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono un'esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti e controllati;

n) l'elezione del difensore civico e il regolamento che ne regola le funzioni e l'attività.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio del commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Quando 1/5 dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di competenza della Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo delle illegittimità denunciate:

a) acquisti, alienazione, appalti e in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

5. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere l'invio al Comitato regionale di controllo di tali atti.

6. Contestualmente all'affissione delle delibere all'albo pretorio ne viene data comunicazione ai capigruppo consiglieri.

7. Le delibere saranno consultabili in apposito locale, a disposizione dei gruppi consiliari.

8. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 17 - Commissioni

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel suo seno con criterio proporzionale.

2. Il numero, la composizione, i poteri, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari sono definiti da apposito regolamento.

3. Il Consiglio può avvalersi di apposite commissioni consultive, formate da cittadini proposti dai gruppi consiliari o da rappresentanti di associazioni e gruppi esistenti in paese. Apposito regolamento ne definirà il numero e la composizione.

Art. 18 - Composizione della giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore, fino ad un massimo di due, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

Art. 19 - Elezione del sindaco e della giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno - salvo l'eventuale elezione di cittadini non consiglieri alla carica di assessore - subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati al comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di assessore

a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri. A tal fine sono indette tre votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o della vacanza o delle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal consigliere anziano.

6. Per consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza per dimissioni o per presentazione di mozione di sfiducia. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non avvenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 20 - Competenze della giunta

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riserve;

g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni quando il legato non comporta oneri per il Comune e sempre che non si tratti di beni immobili;

l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, propone transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per

le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

6. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale.

7. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21 - Competenze del sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi in Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi all'esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, 2° comma, lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, il Co. re. co. adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto con la formula di rito.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 22 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il Sindaco attiva le procedure di consultazione previste all'art. 8 punto 3 del presente statuto.

5. Il «sostituto» del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nelle materie previste dalle lettere a, b, c, d del primo comma del presente articolo, il Sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un assessore.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede il comune.

Art. 23 - Mozione di sfiducia - revoca - dimissioni

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

Titolo IV - ORGANI BUROCRATICI

Art. 24 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 25 - Responsabilità del segretario e dei capi ripartizione

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile apicale del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il comune non abbia temporaneamente il caporipartizione o i capiripartizione responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma, unitamente al caporipartizione preposto.

Titolo V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 26 - Gestione dei servizi

1. Il Comune per la gestione di servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate, aziende speciali o istituzioni;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni o enti pubblici interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione in appalto a terzi.

2. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio comunale.

Titolo VI - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - CONTABILITÀ - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 27 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività, del comune viene definita e rappresentata dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 28 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Art. 29 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalizzazione delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 30 - Programmi d'investimento - ricorso al credito

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi

ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Art. 31 - Conservazione e gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il capigruppo e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 32 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti in conformità a quanto disposto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Revisore dei conti, ove riscontrasse gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 33 - Il rendiconto di gestione

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 34 - Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua vece il vicesindaco o assessore appositamente delegato.

Art. 35 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36 - Tesoreria e concessionario della riscossione

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio e dei fondi della cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse del comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE FRA ENTI**

Art. 37 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 38 - Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statu-

tari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art., deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Art. 40 - Unione di comuni

1. Il Comune può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 41 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alla finalità perseguita, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 42 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse stabilite.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che ne assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 43 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti alle esigenze della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 44 - La Provincia

1. Il Comune concorre, attraverso la Provincia, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

3. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente regolamento.

4. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

5. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.

Art. 45 - La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

2. Il Consiglio comunale assegna alla Comunità Montana le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Comunità Montana, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Art. 46 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 47 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale unitamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta per due volte.

Art. 48 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili agli interessati.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

6. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 50 - Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto con essa compatibili.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito dalla certificazione della avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.